

**COPIA**

**COMUNE DI VETRALLA**



**Provincia di Viterbo**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

<b>N. 6 Reg.</b>  <b>Data: 28/03/2018</b>	<b>OGGETTO:</b>  APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2018
---	---

L'anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di marzo con inizio alle ore 16,35 nella sala delle adunanze consiliari

All'adunanza straordinaria di prima convocazione, partecipata nelle forme di legge e regolamento ai Consiglieri Comunali, risultano all'appello nominale:

Il Sindaco, Dott. Francesco COPPARI è presente  assente



	Pres	Ass		Pres	Ass
<b>Flaminia TOSINI</b>		SI	<b>Giulia RAGONESE</b>	SI	
<b>Sandro COSTANTINI</b>	SI		<b>Diana GHALEB</b>	SI	
<b>Enrico PASQUINELLI</b>	SI		<b>Paola GRASSI</b>	SI	
<b>Anna Maria PALOMBI</b>	SI		<b>Sandrino AQUILANI</b>		SI
<b>Simona SANETTI</b>	SI		<b>Lorena CIUCCI</b>	SI	
<b>Carlo POSTIGLIONI</b>	SI		<b>Giulio MENEGALI ZELLI IACOBUI</b>	SI	
<b>Stefano GREGO</b>	SI		<b>Giovanni GIDARI</b>		SI
<b>Pietro CARLONI</b>	SI		<b>Dario BACOCCO</b>		SI

Presenti n.

Assenti n.

Partecipa il Segretario Generale D.ssa Stefania Anna Maria GAETANI

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Comunale, D.ssa Giulia RAGONESE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al numero 6 dell'ordine del giorno. La seduta è pubblica.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che *“l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU”*;

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

VISTO ulteriormente l'art. 13 comma 9 bis del DL 201/2011, introdotto dall'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. 147/2013;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 30.03.2017, con la quale sono state stabilite le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2017, come segue:

- 5,50 per mille aliquota per l'abitazione principale classificata nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- 8,10 per mille aliquota per unità immobiliari destinate ad attività produttive, classificate nelle categorie catastali A/10, C e D ad eccezione della categoria D/10, a condizione che il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento svolga la propria attività negli stessi;
- 10,60 per mille aliquota per tutti gli altri immobili, ivi comprese le aree fabbricabili (aliquota ordinaria).
- euro 200,00 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze.

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 26.09.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento IUC Imposta Unica Comunale (IMU – TASI – TARI) e successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 24.06.2016;

### RICHIAMATI

l'art. 1 comma 26 della Legge n. 208 del 28.12.2015 e ss.mm.ii il quale, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 sospende l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o

- tariffe applicabili per l'anno 2015; la sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
  - l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale;
  - il Decreto del Ministero dell'Interno del 29.11.2017 che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 al 28 febbraio 2018;
  - il Decreto Ministero dell'Interno del 9 febbraio 2018 che ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali, dal 28 febbraio al 31 marzo 2018;
  - l'art. 1 comma 13 della Legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di Stabilità per l'anno 2016) che ha reintrodotto dall'anno 2016, l'esenzione IMU per i terreni agricoli ricadenti nei comuni individuati nella circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14.06.1993 (nell'elenco è compreso anche il Comune di Vetralla);
  - l'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 dove si prevede che a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.
  - l'art. 13 comma 3 lettera 0a) del D.L. 201/2011, introdotto dall'art. 1 comma 10 lettera b) L. 208/2015, il quale prevede la riduzione del 50% della base imponibile ai fini IMU, per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VISTO l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, e successive modifiche ed integrazioni, il quale stabilisce che: *A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.*

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio*

*di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";*

RITENUTO, al fine di garantire il pareggio e gli equilibri di bilancio e consentire l'ottimale realizzazione dei servizi resi dal comune, assicurando in generale le entrate necessarie per finanziare i programmi di spesa, di confermare, per l'anno 2018, le aliquote IMU già stabilite per l'anno 2017 con la sopra citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 30.03.2017;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario;

ACQUISITO, altresì, l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, in ottemperanza all'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

## **DELIBERA**

- 1) Di determinare per l'anno 2018 le aliquote, e le relative detrazioni, per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU", mediante conferma di quelle in vigore per l'anno 2017, come segue:
  - 5,50 per mille aliquota per l'abitazione principale classificata nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
  - 8,10 per mille aliquota per unità immobiliari destinate ad attività produttive, classificate nelle categorie catastali A/10, C e D ad eccezione della categoria D/10, a condizione che il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento svolga la propria attività negli stessi;
  - 10,60 per mille aliquota per tutti gli altri immobili, ivi comprese le aree fabbricabili (aliquota ordinaria).
- 2) Di stabilire in euro 200,00 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze.
- 3) Di dare atto che sono esenti dall'Imposta Municipale Propria "IMU":
  - i terreni agricoli, a norma dell'art. 1 comma 13 della Legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di Stabilità per l'anno 2016) in quanto il Comune di Vetralla è compreso nella circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14.06.1993;
  - i fabbricati rurali ad uso strumentale, a norma dell'art. 1 comma 708 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014).
- 4) Di dare atto, altresì, che la presente deliberazione ha effetto dal 1° gennaio 2018.
- 5) Di dare atto, infine, che la conferma delle suddette aliquote è finalizzata a garantire il pareggio e gli equilibri di bilancio e a consentire l'ottimale realizzazione dei servizi resi dal comune, assicurando in generale le entrate necessarie per finanziare i programmi di spesa.
- 6) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, con le modalità ed entro i termini previsti a norma dell'art. 13, commi 15 e 13 bis del D.L. 201/2011, comunque non oltre il termine perentorio del 14 ottobre 2018.

Esce il Sindaco - presenti 12.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO quanto sopra;

UDITA la discussione come da verbale agli atti;

Con voti

FAVOREVOLI            10 (Costantini, Pasquinelli, Palombi, Postiglioni, Carloni, Grego, Grassi, Sanetti, Ghaleb, Ragonese)

CONTRARI             2 (Ciucci, Zelli)

approva la proposta. Si procede ad una separata votazione per la dichiarazione di immediata eseguibilità.

Entra il Sindaco - presenti 13.

Il Consiglio, con voti

FAVOREVOLI            11 (Sindaco, Costantini, Pasquinelli, Palombi, Postiglioni, Carloni, Grego, Grassi, Sanetti, Ghaleb, Ragonese)

CONTRARI             2 (Ciucci, Zelli)

approva l'immediata eseguibilità del provvedimento

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U. del D.Lgs. n. 267/2000:

IL FUNZIONARIO  
Responsabile del Settore  
f.to Rag. Maurizio CIGNINI

IL FUNZIONARIO  
Responsabile del Settore  
f.to Dott.ssa Simona BARBARANELLI

---

Letto, approvato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
f.to Dott.ssa Giulia RAGONESE

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Dott.ssa Stefania Anna Maria GAETANI

---

Copia conforme all'originale

Vetralla, li **05/04/2018**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Stefania Anna Maria GAETANI

---

Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale a partire dal - **05/04/2018** per quindici giorni interi e consecutivi.

Vetralla, li **05/04/2018**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Stefania Anna Maria GAETANI

---

Si certifica che copia della presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva in data **28/03/2018** perché:
  - X** dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 del T.U. del D.Lgs. 267/2000)

Vetralla, li

IL SEGRETARIO GENERALE  
D.ssa Stefania Anna Maria GAETANI

- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, c. 3 del T.U. del D.Lgs. n. 267/2000)

Vetralla, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
D.ssa Stefania Anna Maria GAETANI